



N. 0614/25 di prot.

Roma, li 4 maggio 2023

OGGETTO: Disposizioni per l'assistenza nei ruoli dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri.

SUSSIDIO NORMALE

1. L'Opera assiste i giovani orfani di tutti i militari dell'Arma dei Carabinieri. L'assistenza abbraccia gli stessi dalla nascita fino all'università.
Non possono essere oggetto di beneficio coloro che hanno un reddito di lavoro, godono di presalario o frequentano scuole militari.
Per gli orfani che, nel corso del periodo di assistenza agli studi fossero colpiti da gravi disabilità – irreversibili - comportanti l'invalidità civile nelle misure previste dall'art. 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118 e ss.mm., il Consiglio d'Amministrazione, sempreché sussistano le relative disponibilità finanziarie, potrà deliberare l'eventuale "assistenza a vita".
2. Per ottenere l'ammissione, chi esercita la patria potestà o la tutela, deve far pervenire all'Opera specifica domanda corredata dai seguenti documenti:
 - a. certificato di nascita;
 - b. stato di famiglia;
 - c. atto notorio (oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) da cui risulti il nome di chi esercita la patria potestà o la tutela del minore;
 - d. certificato scolastico di iscrizione e regolare frequenza (ad esclusione degli infanti) per gli studenti della scuola primaria fino a quella secondaria di 2° grado. Per gli studenti universitari certificato d'iscrizione con elenco degli esami superati e il piano di studi distinto per anni accademici.
3. Il contributo per l'assistenza in famiglia copre tutto l'arco dell'anno solare - a prescindere dalla data del decesso del genitore - e viene suddiviso in due rate semestrali (giugno e dicembre), unica rata invece per gli studenti universitari (dicembre).
4. È necessario inviare **via posta, in originale**, magari anticipando via e-mail (info@onaomac.it):
 - entro il 31 dicembre di ogni anno il certificato scolastico di iscrizione e frequenza;
 - al termine di ogni anno scolastico, il certificato (o la pagella per i frequentatori delle scuole elementari) contenente i voti o il giudizio riportati nello scrutinio o negli esami sostenuti.

I tutori degli assistiti disabili dovranno inviare, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, un cedolino dell'INPS che attesta il ricevimento della pensione di invalidità civile di cui al precedente punto 1.

5. L'assistenza nei ruoli dell'Opera cessa con il conseguimento di un qualsiasi diploma di scuola media superiore qualora l'interessato non si iscriva all'università.

Per gli Orfani respinti per più di due anni in un ciclo di studi della scuola media superiore viene meno il diritto assistenziale.

Le pratiche di tutti gli studenti di ogni ordine e grado che non invieranno idonea documentazione scolastica certificativa da oltre due anni **verranno archiviate**.

6. Ai ragazzi che si iscrivono all'università viene concesso un contributo di iscrizione di € 1.800,00. Tale contributo, previo invio del certificato di iscrizione universitario (entro il mese di aprile dell'anno successivo) viene corrisposto una sola volta, quindi il cambio di facoltà non dà diritto a una nuova concessione.

Per gli anni universitari successivi al primo, il contributo annuale è di € 2.600,00, esso viene corrisposto fino al conseguimento della Laurea qualora gli interessati NON SIANO FUORI CORSO e siano in regola con gli esami previsti dal piano di studi.

Gli studenti universitari dovranno inviare, entro giugno dell'anno successivo a quello accademico conclusosi il precedente 31 ottobre:

- il certificato di iscrizione al nuovo anno con gli esami superati con data e indicazione del voto conseguito in ciascun esame;
- il piano di studi distinto per anni accademici.

Agli studenti che conseguono la laurea triennale e si iscrivono ad un nuovo ciclo di istruzione accademico (triennale o quinquennale) così come a coloro che risulteranno “**FUORI CORSO**” verrà meno il beneficio del sostegno assistenziale. Verrà a loro corrisposto, previo inoltro di idonea documentazione certificativa di conseguimento di laurea, il “Premio di Laurea” e, a domanda, il “Fine Assistenza”.

Tutta la certificazione redatta dall'università dovrà essere anticipata via e-mail (info@onaomac.it) e inviata **via posta, in originale**.

Non sarà ritenuta valida la documentazione prodotta con

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

SUSSIDIO DI “FINE ASSISTENZA”

Tale sussidio viene concesso (a domanda) a coloro che:

- a) conseguono un qualsiasi diploma di scuola media superiore, prima del 21° anno di età, che non si iscrivono all'università o a corsi equipollenti;

- b) si ritirano dallo studio, per qualsiasi ragione, prima del termine delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- c) completano il ciclo di laurea.

Gli assistiti che hanno percepito il contributo di fine assistenza, non potranno beneficiare di ulteriori sussidi anche nel caso dovessero, successivamente, riprendere gli studi (anche universitari).

Non possono beneficiare del sussidio in questione coloro che interrompono gli studi prima del conseguimento della laurea.

Il “fine assistenza” deve essere richiesto dall’assistito, qualora maggiorenne, con domanda in carta semplice a questa Presidenza, entro e non oltre due anni dal conseguimento della laurea, del diploma di scuola media superiore o dal ritiro dagli studi, pena il decadimento del beneficio.

CONCESSIONI

(IN RAGIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE)

1. In occasione delle festività pasquali e natalizie l’Opera invia - a tutti gli assistiti che corrispondono con regolarità la documentazione attestante gli studi intrapresi -, un pacco dono e, in occasione del nuovo anno, per ogni nucleo familiare, il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri.
2. Per gli assistiti fino al quattordicesimo anno di età viene offerta, previo inoltro di domanda, una vacanza invernale ed estiva presso i Centri Ricreativi dell’Arma dei Carabinieri. Verrà data priorità di partecipazione a coloro che non hanno mai partecipato.
3. Per i ragazzi più meritevoli che completano, con gli esami di Stato, il ciclo di istruzione della scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) è concesso un “Premio di Buon Profitto” che verrà quantificato dalla Commissione dell’Opera di anno in anno.
4. Per gli assistiti di anni 16 – previa stesura di graduatoria di merito tratta dalla documentazione valutativa scolastica – è concessa una vacanza studio all’estero.
5. Al termine del percorso degli studi universitari, con il conseguimento della laurea, ai neolaureati viene concesso un “Premio di Laurea” e una targa attestante il prestigioso traguardo conseguito. Gli stessi sono attribuiti una sola volta pertanto non potranno beneficiarne coloro che, in possesso di laurea triennale, intendono proseguire con la laurea magistrale.
6. Agli studenti universitari che avranno conseguito la laurea con la votazione di 110 e lode/110, previa domanda e approvazione della Commissione per gli Studenti, è riservata la possibilità di estendere l’assistenza per un Master universitario prescelto.

LA PRECEDENTE DISPOSIZIONE E' ABROGATA

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Gen. C. A. Ugo Zottin